COMUNE di TURI

(Città Metropolitana di Bari)



Allegato alla deliberazione di C.C. n. 9 del 29/04/2016

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

(IMU)

(IMPOSTA MUNICIPALE SU ALTRI IMMOBILI)

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.26 del 29-09-2014, esecutiva, così come modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 29-04-2016, esecutiva.

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., il Comune adotta, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Il tributo, introdotto dall'art. 1, comma 639, della medesima legge, è in realtà un "contenitore" di tre prelievi differenti: nello specifico si disciplina l'imposta municipale propria, alla quale continuano ad applicarsi le specifiche norme di disciplina (comma 703).

Il presente Regolamento tiene conto della disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che l'art. 1, comma 703, della Legge n. 147/2013, con l'istituzione della IUC lascia comunque salva e che continua ad essere regolata dalle proprie fonti normative, rinvenibili negli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14/03/2011, n. 23, nell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214, nell'art. 4 del D.L. 02/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26/04/2012, n. 44, nell'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228, nell'art. 1, commi da 707 a 729, della Legge n. 147/2013, e nell'art. 1, commi da 10 a 16, della legge 28/12/2015, n. 208.

Si ritiene pertanto che, anche la norma dettata dall'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, faccia riferimento al "regolamento della IUC", di cui l'IMU è una delle componenti.

Lo schema di seguito riportato tiene conto delle modifiche apportate dal D.L. 06/03/2014, n. 16, così come modificato dalla legge 02/05/2014, n. 68, dal D.L. 28/03/2014, n. 47, così come convertito con modificazioni dalla legge 23/05/2014, n. 80 e dal D.L. 24/04/2014, n. 66, così come convertito con modificazioni dalla Legge 23/06/2014, n. 89 e da successive disposizioni di legge.

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Presupposto
- Art. 3 Soggetto attivo

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

- Art. 4 Oggetto del titolo
- **Art. 5 -** Presupposto del tributo Esenzioni (Non applicabilità del tributo)
- Art. 6 Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale
- Art. 7 Soggetti passivi
- Art. 8 Base imponibile dei fabbricati e dei terreni
- Art. 9 Base imponibile delle aree fabbricabili
- **Art. 10 -** Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
- Art. 11 Riduzione per i terreni agricoli
- Art. 12 Aliquote e detrazioni
- Art. 13 Detrazione per l'abitazione principale
- Art. 14 Abitazioni concesse in comodato a parenti
- Art. 15 Quota statale del tributo
- Art. 16 Versamenti
- Art. 17 Attività di controllo e sanzioni
- Art. 18 Criteri generali per la graduazione della sanzione
- Art. 19 Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
- Art. 20 Rimborsi
- Art. 21 Riscossione coattiva del tributo
- Art. 22 Limiti per il recupero dei crediti nell'ambito delle procedure concorsuali
- Art. 23 Dichiarazione
- Art. 24 Contenzioso e accertamento con adesione
- **Art. 25** Funzionario responsabile
- Art. 26 Clausola di adeguamento
- Art. 27 Entrata in vigore del regolamento

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1) Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i., disciplina l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (IMU), componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), nel Comune di Turi, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., pur facendo salvo quanto previsto dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214 e s.m.i..

ART. 2 - PRESUPPOSTO

1) L'imposta unica comunale si basa sul presupposto impositivo, costituito dal possesso di immobili

ART. 3 - SOGGETTO ATTIVO

1) E' soggetto attivo del tributo il Comune di Turi per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 4 - OGGETTO DEL TITOLO

- 1) Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Turi dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo art. 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228, dall'art. 1, commi da 707 a 729, della Legge 27/12/2013, n. 147 e s.m.i., e dall'art. 1, commi da 10 a 16, della legge 28/12/2015, n. 208.
- 2) La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n.23 e s.m.i..
- 3) Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
- 4) Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Turi. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Turi in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 5 - PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO – ESENZIONI (NON APPLICABILITA' DEL TRIBUTO)

- 1) Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.
- 2) Sono esenti dal predetto tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, così come modificato dalla legge di conversione 02/05/2014, n. 68, ovvero:
 - gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi;
 - i fabbricati previsti dall'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, ovvero:
 - ✓ i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - ✓ i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 601 e s.m.i.;
 - ✓ i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - ✓ e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13-14-15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11/02/1929 e reso esecutivo con legge 27/05/1929, n. 810;
 - ✓ i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - ✓ gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art.16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222; ai fini dell'applicazione del presente periodo resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i..
- 3) Sono esenti dall'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 708, della legge 27/12/2013, n. 147 e dell'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito dalla legge n. 214/2011, i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
- 4) Sono esenti dall'imposta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, a condizione che sia presentata annualmente, nei termini previsti per la presentazione della dichiarazione, apposita comunicazione che attesti la mancata vendita e la non locazione. La pur parziale e/o temporanea modifica di tale stato determinerà la non applicabilità di tale agevolazione.

5) Sono esenti i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi di quanto stabilito nella Legge n. 984/1977, in leggi o deliberazioni di Giunta Regionale della Puglia nonché dall'elenco dei Comuni riportato nella Circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993.

Per il solo anno 2015 resta ferma la disciplina normativa stabilita per i terreni agricoli dall'art. 1 del D.L. 24/01/2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24/03/2015, n. 34 e successivamente modificato dall'art. 8, comma 13, del D.L. 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 06/08/2015, n. 125.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 28/12/2015, n. 208, atteso che il Comune di Turi è ricompreso tra quei Comuni parzialmente delimitati in base all'elenco di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993, sono esenti esclusivamente quei terreni agricoli ricadenti in quelle aree delimitate.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge 28/12/2015, n. 208 e dell'art. 7, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 504/1992, sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 13, comma 1, lett. c), della legge 28/12/2015, n. 208, sono esenti i terreni agricoli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

- 6) L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, non si applica altresì:
 - a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- 7) L'imposta municipale propria, a decorrere dal 1° gennaio 2015, non si applica, essendo considerata, per legge, direttamente adibita ad abitazione principale, ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- 8) Le esenzioni spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
- 9) Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 4 (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice della vendita) e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del D.L. 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla

ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

10) A decorrere dal 1°gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 15, della legge n. 208/2015, di modifica dell'art. 13, comma 2, lett. a), del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011 sono esenti anche le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

ART. 6 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1) Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
- 2) Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13 (coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola), sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
- 3) Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.
- 4) Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate

nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

- 5) Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito, invece, la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in Comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.
- 6) Dal 1° gennaio 2016 il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione è applicata ad una sola unità immobiliare.

ART. 7 - SOGGETTI PASSIVI

- 1) Sono soggetti passivi dell'imposta:
 - a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni:
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, nel caso in cui l'assegnazione derivi da un atto diverso dal provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.
- 2) Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 6/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

ART. 8 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

- 1) L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
- 2) Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi del comma 48 dell'art. 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, comma 4, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3) Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare, ovvero se successiva, alla data di acquisizione, dall'ammontare, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, secondo i criteri del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge n. 208/2015, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare. censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. A decorrere dal 1º gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 22, della legge n. 208/2015, gli intestatari catastali degli immobili di cui al precedente periodo possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19/04/1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 21. Ai sensi dell'art. 1, comma 23,

della legge n. 208/2015, limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'art. 13, comma 4, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 22 presentati entro il 15 giugno 2016 le

4) Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25% ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75. A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. c), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 13, comma 5, del D.L. 06/12/2011, n. 201, il secondo periodo del presente comma è abrogato.

rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1º gennaio 2016.

ART. 9 - BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

- 1) Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
- 2) In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

3) Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 10 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

- 1) La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22/01/2004, n. 42;
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e per tale condizioni non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette circostanze. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dal Settore Urbanistica del Comune con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
- 2) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'inagibilità o l'inabitabilità e lo stato di effettivo non utilizzo di fatto deve essere oggetto di dichiarazione da parte del contribuente. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445. A tali dichiarazioni deve essere allegata idonea documentazione comprovante la condizione di inagibilità o inabitabilità e l'effettivo non utilizzo di fatto. Il Servizio tributi del Comune, anche con l'ausilio del Settore Urbanistica a ciò preposto e, ove occorra, con perizia a carico del contribuente, si riserva comunque la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità della dichiarazione presentata e, in caso di dichiarazione infedele o di dichiarazione sostitutiva mendace, emetterà apposito avviso di accertamento con aggravio di sanzioni ed interessi, addebito del costo dell'eventuale perizia e segnalazione ai fini penali per la dichiarazione sostitutiva mendace. Ai fini dell'applicazione della riduzione della base imponibile, si considerano inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati i fabbricati con un degrado físico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. 6/06/2001 n. 380 e s.m.i., ma con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) e d), del citato D.P.R. n. 380/2001. Si ritengono, a titolo meramente esemplificativo, inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - b) strutture verticali quali muri o tamponamenti perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
 - c) edifici per i quali è stata emessa specifica ordinanza sindacale di demolizione o ripristino. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario nei modi e termini di cui al precedente periodo.

ART. 11 - RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI

1) I terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29/03/2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi posseduti e condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente € 6.000,00 e con le seguenti riduzioni:

- a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i 6.000,00 euro e fino a euro 15.500,00;
- b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500,00 e fino a euro 25.500,00
- c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500,00 e fino a euro 32.000,00.
- 2) Nel caso in cui il coltivatore diretto o l'imprenditore agricolo professionale, iscritto nella previdenza agricola, possieda e conduca più terreni ubicati in Comuni diversi le riduzioni devono essere calcolate proporzionalmente al valore dei terreni posseduti nei vari comuni e devono essere rapportate al periodo dell'anno in cui sussistono le condizioni richieste dalla norma e alla quota di possesso.
- 3) A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. d), della legge 28/12/2015, n. 208, di abrogazione del comma 8-bis dell'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, i precedenti commi 1 e 2 del presente articolo sono abrogati.

ART. 12 - ALIQUOTE E DETRAZIONI

- 1) Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, lett. g), della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissate dalla legge.
- 2) Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
- 3) La deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo deve essere inviata, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.L. 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.
- 4) I terreni agricoli non rientranti nell'ambito di applicazione delle esenzioni, inclusi quelli posseduti, ma non condotti, da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del D.Lgs, n. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, sono soggetti all'aliquota ordinaria deliberata dal Comune, applicando al reddito domenicale degli stessi il coefficiente di rivalutazione del 25% e il moltiplicatore di 135.
- 5) A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 06/12/2011, n. 201, per gli immobili locati a

canone concordato di cui alla legge 09/12/1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75%.

ART. 13 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1) Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
- 2) La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
- 3) La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del D.L. 6/12/2011, n. 201.

ART. 14 – ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

- 1) A decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. b), della legge 28/12/2015, n. 208, di modifica dell'art. 13, comma 3, del D.L. 06/12/2011, n. 201, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - ✓ il contratto di comodato sia registrato;
 - ✓ il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
- 2) Il beneficio spetta anche nel caso in cui venga concesso in comodato l'immobile ad uso abitativo unitamente alla pertinenza dovendosi, a quest'ultima, applicare lo stesso trattamento di favore previsto per la cosa principale nei limiti comunque fissati dal comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, in base al quale per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
- 3) Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nelle stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
- 4) Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'art. 9, comma 6, del D.Lgs. 14/03/2011, n.23.

ART. 15 - QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

- 1) E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
- 2) Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
- 3) La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
- 4) Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 16 - VERSAMENTI

- 1) L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
- 2) Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
- 3) Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- 4) Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in n. 03 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente all'01/01/2014.

- 5) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00 (dodici).
- 6) Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo e allo stesso tempo si dispone che l'arrotondamento deve operarsi per ogni singolo codice tributo.
- 7) È considerata ancora valida la disposizione già vigente per l'ICI, dettata dall'art. 59, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 446/1997, con la quale si possono considerare regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto di un altro.

ART. 17 - ATTIVITA' DI CONTROLLO E SANZIONI

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nelle leggi n. 147/2013 e n. 296/2006.
- 2) Con deliberazione di Giunta comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 4) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
- 5) In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471, il quale prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30 per cento del totale dovuto.
- 6) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
- 7) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.
- 8) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
- 9) Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

10) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 18 - CRITERI GENERALI PER LA GRADUAZIONE DELLA SANZIONE

- 1) A specificazione ed integrazione di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, il funzionario responsabile del tributo, nel determinare la sanzione, si attiene ai seguenti criteri di massima:
 - a) applicazione della sanzione nella misura minima prevista dalla legge in caso di violazione portata a conoscenza spontaneamente dal contribuente oltre i termini utili per fruire della facoltà di ravvedimento e, comunque, prima che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento;
 - b) graduazione della sanzione per infedele denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve e constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, ovvero per violazioni ripetute nel tempo;
 - c) graduazione della sanzione per omessa denuncia in misura superiore al minimo per le violazioni commesse con colpa lieve constatate direttamente dall'Ufficio Tributi, la cui gravità è stabilita dal pregiudizio arrecato all'obbligazione tributaria dal mancato adempimento dell'obbligo imposto dalla legge, che è minore nei casi in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione di variazione, maggiore in cui venga omessa la denuncia/dichiarazione originaria;
 - d) applicazione della sanzione in misura superiore al minimo per il mancato o infedele adempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune, in relazione al dovere di collaborazione imposto dalla legge ai cittadini.
- 2) Spetta in ogni caso al funzionario responsabile del tributo determinare la sanzione da irrogare per ciascuna tipologia di violazione e per ogni singolo caso, previa valutazione di tutti i dati ed elementi in suo possesso (condizioni esimenti o aggravanti legate alla personalità dell'autore, alle sue condizioni economico-sociali e ai suoi precedenti fiscali).
- 3) Nell'atto di irrogazione della sanzione il funzionario responsabile, oltre ad indicare i fatti attribuiti al trasgressore, gli elementi probatori, le norme applicate ed i criteri utilizzati, motiva anche eventuali deroghe ai criteri individuati al comma 1 che hanno condotto ad una diversa determinazione della sanzione.

ART. 19 - DILAZIONE DEL PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento, con le seguenti modalità:
 - a) per importi fino a € 500,00 (€cinquecento), massimo dieci rate mensili, di importo minimo di € 50,00 (€cinquanta) per singola rata;
 - b) per importi fino ad € 5.000,00 (€cinquemila), massimo ventiquattro rate mensili, di importo minimo di € 100,00 (€cento) per singola rata;
 - c) per importi superiori ad € 5.000,00 (€cinquemila), massimo trentasei rate mensili, di importo minimo di € 500,00 (€cinquecento) per singola rata.

- 2) All'importo da rateizzare, saranno applicati gli interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza.
- 3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento dell' avviso di accertamento e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. Il rilascio dell'autorizzazione è, comunque, subordinato al pagamento della prima rata dello stesso.
- 4) In caso di mancato pagamento di tre rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c) l'importo restante non può più essere rateizzato.
- 5) Qualora il credito sia superiore a € 5.000,00, il beneficio della rateizzazione è concesso dietro prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fidejussione bancaria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del D.Lgs. n. 385/1993, per tutto il periodo della rateizzazione, aumentato di sei mesi.
- 6) Il beneficio della rateizzazione non può essere accordato nei seguenti casi:
 - a) qualora il contribuente si sia avvalso della definizione agevolata ovvero dell'adesione all'accertamento;
 - b) qualora siano iniziate le procedure esecutive per il recupero coattivo del credito;
 - c) qualora il contribuente abbia verso il Comune debiti di qualsiasi natura scaduti e non regolarizzati;
 - d) qualora il contribuente sia stato precedentemente ammesso ad altra dilazione di pagamento e dichiarato decaduto dal beneficio.
- 7) Restano ferme le specifiche disposizioni previste in materia, ed in particolare:
 - le disposizioni di legge, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione;
 - l'art. 48, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 546, per quanto riguarda la rateizzazione delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale.

ART. 20 – RIMBORSI

- 1) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 2) La richiesta di rimborso deve contenere:
 - a) le generalità del contribuente e del richiedente, se diverso dal contribuente, la residenza o sede legale ed il codice fiscale;
 - b) la somma richiesta a rimborso;
 - c) le motivazioni per le quali viene richiesto il rimborso;
 - d) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
 - e) la firma per sottoscrizione.

- 3) La richiesta di rimborso è nulla se manca o è assolutamente incerta una delle indicazioni previste al comma 2, ad eccezione di quella relativa al codice fiscale.
- 4) Qualora venga constatata la presenza di motivi ostativi al riconoscimento, in tutto o in parte, dell'importo richiesto a rimborso, il funzionario responsabile, prima della emissione del relativo provvedimento, informa il contribuente precisando che egli può produrre i chiarimenti e la documentazione integrativa entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.
- 5) Il funzionario responsabile del tributo, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. In presenza della comunicazione di cui al precedente comma 4 il termine per la conclusione del procedimento si interrompe dalla data di invio della comunicazione per riprendere una volta pervenuta risposta del contribuente o, in mancanza, allo scadere del termine previsto per rispondere.
- 6) Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale deliberato di anno in anno in sede di approvazione di bilancio. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 7) Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

ART. 21 – RISCOSSIONE COATTIVA DEL TRIBUTO

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639/1910.
- 2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 20,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 22 – LIMITI PER IL RECUPERO DI CREDITI NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

- 1) In presenza di crediti tributari vantati dal comune verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali, l'Ufficio Tributi valuterà, dal punto di vista economico, l'opportunità di attivare e/o abbandonare azioni di recupero del credito, tenuto conto di:
 - a) spese previste per l'attivazione delle procedure di recupero (legali, di bollo, ecc.);
 - b) consistenza della massa attiva;
 - c) tempi per ottenere il pagamento;
 - d) profili di rischio di una eventuale azione legale.
- 2) E' considerato in ogni caso antieconomico, e, pertanto, si abbandonerà ogni azione per ottenere il recupero del credito, indipendentemente dal suo ammontare, qualora:
 - a) l'importo del credito sia pari o inferiore alle spese previste per le necessarie procedure ovvero di importo complessivo inferiore a € 500,00;
 - b) sia stata accertata, anche in relazione al privilegio dei crediti ed alle vigenti leggi fallimentari, l'inconsistenza della massa attiva e l'impossibilità di ottenerne il pagamento.

3) L'attività istruttoria relativa alla valutazione della economicità o meno delle azioni di recupero del credito ed all'accertamento della impossibilità di ottenere il pagamento sono effettuati dal funzionario responsabile del tributo ovvero dal legale incaricato e sottoposti all'esame del legale rappresentante dell'ente. L'abbandono dell'attività di recupero crediti, in ogni caso, deve risultare da specifico atto.

ART. 23 - DICHIARAZIONE

- 1) I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
- 2) Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
- 3) E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
- 4) Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 24 – CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- 1) In materia di contenzioso si applica il D.Lgs. 31/12/1992, n. 546 e s.m.i..
- 2) Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
- 3) Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

ART. 25 - FUNZIONARIO RESPONSABILE

1) A norma dell'art. 1, comma 692, della legge n. 147/2013, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 26 - NORME DI RINVIO E CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2) Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 27 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.
- 2) Sono comunque fatte salve le diverse successive decorrenze stabilite da norme di legge o da norme regolamentari modificative del presente regolamento approvate con le corrispondenti deliberazioni consiliari.